

DELIBERAZIONE N. 14**COPIA****COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA
PROVINCIA di BERGAMO****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta senza la presenza del pubblico e a porte chiuse

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (Tassa Rifiuti) PER L'ANNO 2020.- APPROVAZIONE RIDUZIONI ANNO 2020 (ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO IN LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 PER EPIDEMIA DA VIRUS COVID-19).

L'anno duemilaventi, addì sei del mese di luglio alle ore 19:00 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, dallo Statuto comunale e con l'osservanza delle misure di sicurezza anti Covid-19 del distanziamento interpersonale di almeno un metro fra i Consiglieri e uso dei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina), si è riunito il Consiglio Comunale senza la presenza del pubblico e a porte chiuse.

All'appello risultano:

**BEATRICE BOLANDRINI
MARIA BAMBINA LANZENI
ELENA BIANCHI
MAURIZIO BINETTI
IVAN FACCHINETTI
GIULIA CASTELLI
TIZIANO PAOLO MORO
JACOPO SCARABELLI
STEFANO MORO
STEFANO BIFFI
MARIA CLELIA SABBADINI
DANILO SALVONI
NOEMI GALIMBERTI**

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totale	Presenti 12	Assenti 1
--------	-------------	-----------

Partecipa alla presente seduta consiliare il sig. Assessore esterno

CLARA BALLACE	P
---------------	---

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Domenico Lopomo .

Il Presidente **BEATRICE BOLANDRINI**, in qualità di **SINDACO**, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

RELAZIONA sull'argomento l'Assessore al ramo **ELENA BIANCHI** ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 3 del 02 marzo 2020, con cui è stato approvato il D.U.P. 2020/2022;
- la deliberazione C.C. n. 4 del 02 marzo 2020, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017, il quale stabilisce che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, siano assegnate all'Autorità (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, e precisando che tali funzioni siano attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995”*;

DATO ATTO che la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”*;

VISTA la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, con cui l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*;

VISTO l'art. 6 della predetta deliberazione n. 443/2019 che prevede una complessa procedura di approvazione del piano economico finanziario, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di PEF *“grezzi”* da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da parte dell'ente territorialmente competente (ETC) e la definitiva approvazione di ARERA;

VISTO il co. 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista al co. 641 e ss. Della sopraccitata legge;

VISTO il comma 683 dell'art 1 della legge n. 147/2013 che assegna al Consiglio comunale il potere di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

“683. Il consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.”;

VISTO l’art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”;

DATO ATTO che in sede di approvazione del bilancio di previsione questo Consiglio Comunale ha ritenuto di avvalersi della facoltà di predisporre ed approvare i suddetti documenti, per l’anno 2020, entro il termine del 30 aprile 2020 come stabilito dal sopra richiamato art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che le somme iscritte nel bilancio 2020 approvato lo scorso 02 marzo 2020, con riferimento alla TARI, sono state determinate tenendo conto dei criteri vigenti fino al 2019, salve le modifiche negli importi in entrata ed in uscita che dovessero eventualmente risultare a seguito della predisposizione del Piano Finanziario TARI secondo i nuovi criteri definiti da ARERA e delle relative conseguenti tariffe;

VISTO l’art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’art. 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.”;

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

VISTO l’art. 107, comma 2 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modifiche in Legge n. 27/2020, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate pe l’anno 2019, dando

atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recita:

“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da virus COVID-19 dapprima (30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);
- con DPCM del 31 gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con diversi DPCM, decreti legge e ordinanze dei Presidenti delle varie regioni, è stata fortemente limitata la circolazione di persone e sono state sospese numerose attività commerciali e industriali, sospensione che se da un lato ha determinato una forte crisi economica e finanziaria, dall'altro ha certamente determinato una minore produzione di rifiuti da parte delle relative utenze non domestiche costrette alla chiusura;
- diviene, comunque, necessario sostenere sia le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali, sia le attività non domestiche che abbiano optato per la chiusura dell'attività, a seguito di una propria analisi dei costi benefici;

RITENUTO di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 hanno chiuso temporaneamente l'attività;

VISTO il comma 702 della Legge n. 147/2013 in base al quale resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia di TARI;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

UDITA la relazione illustrativa a cura dell'Assessore incaricato;

PRESO ATTO degli interventi dei sigg. Consiglieri come da trascrizione integrale - tramite mp3 - che si allega in atti perché ne formi parte integrante e sostanziale;

CONDIVISA la proposta del Consigliere Galimberti Noemi di inserire nella parte dispositiva del presente atto , dopo il punto 2) , il seguente ulteriore disposto: *“Di dare atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*

ACQUISITO il parere espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la premessa introduttiva, quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI CONFERMARE** per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n.09 del 27 febbraio 2019 integralmente riportate nei seguenti allegati :
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE – ALLEGATO “A”;
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE – ALLEGATO “B”;
3. **DI DARE ATTO** che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”
4. **DI DARE ATTO** che in deroga a quanto previsto dall’art. 23D (Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale – capitolo D TARI, per l’anno 2020 alle utenze non domestiche, la cui attività è rimasta sospesa, viene applicata la seguente riduzione:
- quota variabile: riduzione del 25% per complessivi € 37.375,73;
- quota fissa: riduzione del 25% per complessivi € 15.796,23;
5. **DI DARE ATTO** che gli oneri per la riduzione applicata alle utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali, e alle utenze non domestiche che hanno optato per la chiusura dell’attività, per un importo complessivo presunto di € 53.171,96 trovano copertura nel bilancio corrente;
6. **DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

7. **DI STABILIRE** per l'anno 2020, in deroga all'art.33D del vigente Regolamento sopra specificato le seguenti scadenze di versamento:
 - prima rata: 31 agosto 2020;
 - seconda rata: 31 ottobre 2020;
 - terza rata: 5 dicembre 2020;

8. **DI INCARICARE** il Servizio Tributi di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998;

9. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, e nell'Albo pretorio online, il presente provvedimento.

Successivamente,

CON voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE – ALLEGATO “A”

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	86.831,59	0,80	809,99	0,80	0,237849	41,722774
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	91.283,41	0,94	699,02	1,60	0,279473	83,445548
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	67.762,00	1,05	477,00	2,00	0,312177	104,306935
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	56.306,00	1,14	400,00	2,60	0,338935	135,599016
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	16.820,00	1,23	121,00	3,20	0,365693	166,891096
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	5.321,00	1,30	45,00	3,70	0,386505	192,967830
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOCALI DESTINATI AD USO ABITAZ. PRIVATE	203,00	0,80	0,00	0,80	0,237849	41,722774
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOCALI DESTINATI AD USO ABITAZ. PRIVAT	42,00	0,94	0,00	1,60	0,279473	83,445548
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE	5.123,00	0,68	38,00	0,68	0,202172	35,464358
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE	135,00	0,96	1,00	2,21	0,288095	115,259163
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-abitazioni soggetti residenti AIRE	359,00	0,56	3,00	0,56	0,166494	29,205941
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-abitazioni soggetti residenti AIRE	123,00	0,79	1,00	1,82	0,237255	94,919311

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE – ALLEGATO “B”

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzion e parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzion e parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO	10.334,0 0	0,40	3,28	0,230322	0,542496

2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	27.386,0 0	0,51	4,20	0,293661	0,694660
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	852,00	0,76	6,25	0,437613	1,033720
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	85.639,0 0	0,34	2,82	0,195774	0,466414
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	2.972,00	1,00	8,20	0,575806	1,356241
2 .10	OSPEDALI	583,00	1,07	8,81	0,616113	1,457132
2 .11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	2.613,00	1,07	8,78	0,616113	1,452170
2 .12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1.243,00	0,55	4,50	0,316693	0,744278
2 .13	NEGOZI,ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA, CARTOLERIA	3.242,00	0,99	8,15	0,570048	1,347971
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	225,00	1,11	9,08	0,639145	1,501789
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	1,09	8,90	0,627629	1,472017
2 .17	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	862,00	1,09	8,95	0,627629	1,480287
2 .18	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO, , FABBRO, ELETTRICISTA	4.049,00	0,82	6,76	0,472161	1,118072
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1.421,00	1,09	8,95	0,627629	1,480287
2 .20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	59.864,0 0	0,38	3,13	0,218806	0,517687
2 .21	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	11.717,0 0	0,55	4,50	0,316693	0,744278
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	2.607,00	5,57	45,67	3,207244	7,553602
2 .24	BAR,CAFFE` ,PASTICCERIA	1.747,00	3,96	32,44	2,280195	5,365422
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	319,00	2,02	16,55	1,163129	2,737291
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1.146,00	1,54	12,60	0,886742	2,083980
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	279,00	7,17	58,76	4,128535	9,718626
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	0,00	3,50	28,70	2,015324	4,746844
2 .20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-OFFICINE MECCANICHE	2.218,00	0,26	2,19	0,153164	0,362381
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-OFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	733,00	0,76	6,26	0,439340	1,036201
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	322,00	0,76	6,26	0,439340	1,036201
2 .18	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	348,00	0,41	3,38	0,236080	0,559036
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI-AMBULANTI MERCATO SETTIMANALE	755,00	1,63	13,35	0,941444	2,208026
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI-AMBULANTI MERCATO SETTIMANALE	430,00	5,25	43,05	3,022986	7,120266

PARERE:

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, del presente deliberato.

Il Responsabile del servizio

F.to **Lopomo Domenico**

COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA
Provincia di Bergamo

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to **BEATRICE BOLANDRINI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott **Domenico Lopomo**

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Lopomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Su conforme attestazione del Messo Comunale la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 10-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. **Domenico Lopomo**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ai sensi dell' art. 134 , 4° comma , del D.L.vo n. 267/2000 in data 06-07-2020

per decorrenza termini di cui all'art. 134, 3° comma, del D.Lvo n. 267/2000 in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. **Domenico Lopomo**